

Individuazione del sostituto destinato a reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

(Deliberazione del 10 ottobre 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 ottobre 2007, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il decreto n. 26 in data 27 settembre 2007 con cui il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... ha destinato in supplenza il dott. ..., sostituto procuratore generale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..., con funzioni di procuratore della Repubblica per mesi tre a decorrere dal 1° ottobre 2007, salva l'immissione in possesso del Procuratore titolare.

OSSERVA

il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., in applicazione dell'art. 109 dell'Ordinamento giudiziario, ha destinato il dott. ... ad esercitare in supplenza le funzioni di Procuratore per mesi tre a decorrere dal 1° ottobre 2007.

La norma in questione dispone che: *“in caso di mancanza o di impedimento del Procuratore della Repubblica, ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano”*.

Viene dunque delineato dalla norma un meccanismo automatico di identificazione del sostituto, nell'ipotesi di mancanza del titolare dell'ufficio.

Nel caso in esame, pertanto, il Procuratore generale non poteva disporre la supplenza di un sostituto non appartenente all'ufficio da destinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..., per esercitare le funzioni del Procuratore assente.

Il provvedimento, pertanto, essendo stato adottato in violazione di quanto previsto dall'art. 109 Ord. giud., non può essere approvato.

Occorre aggiungere che il Consiglio, già con precedente delibera in data 13 giugno 2007, ha approvato il decreto del 18 maggio 2007 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... di applicazione del dott. ... alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... con funzioni direttive di Procuratore, rilevando tuttavia che l'individuazione del sostituto destinato a reggere l'Ufficio in mancanza del titolare dovesse avvenire ai sensi dell'art. 109 dell'Ordinamento giudiziario.

Tutto ciò osservato

delibera

di non approvare il decreto n. 26 in data 27 settembre 2007 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di”